

N 7188/2009 R.G.

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE DECIMA

Nella persona del Giudice Monocratico

Dr.ssa Alessandra Scarzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile ex art. 35 d. lgs nr. 25/2008

promossa da:

TRAORI OMAR, nato a Divo (Costa d'Avorio) il 26.6.83, elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Elena Fiorini e rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli come da mandato a margine del ricorso introduttivo

-RICORRENTE -

- contro -

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, legalmente rappresentato in causa e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

RESISTENTE

E con l'intervento del **Pubblico Ministero** nella persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Vincenzo Calia.

Conclusioni per parte ricorrente:

Voglia il Tribunale :

- accertato lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra

Anno **2011**

Sent. N. **698**

Del **15 FEB. 2011**

Rg. **7188/09**

Cron. **8/11**

Rep. **560/11**

Oggetto **protezione**

internazionale



del 1951, ordinare alla Questura di Massa il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;

- in via subordinata, accertata la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria nonché del titolo di viaggio;
- in via ulteriormente subordinata, accertata la condizione di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c. 1 e 5 c. 6 del d.lgs. n. 286/98, ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonché del titolo di viaggio;
- in via ulteriormente subordinata accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost., ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo nonché del titolo di viaggio.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per il Ministero dell'Interno:

"Voglia il Tribunale rigettare il ricorso. Vinte le spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione proposto avanti a questo Tribunale, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, il sig. Traori Omar, in riforma del provvedimento negativo della Commissione Territoriale di Roma, chiedeva: l'accertamento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ed in via subordinata, accertarsi la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ovvero di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c. 1 e 5 c. 6 del d.lgs. n. 286/98, ovvero l'accertamento dello

status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost..

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio richiamando le difese già svolte nanti il Tribunale di Firenze e concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.

Veniva quindi fissata udienza per l'audizione del ricorrente che provvedeva altresì a depositare ulteriore documentazione a sostegno della domanda .

All'udienza del 18.11.2010 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.

Preliminarmente va respinta, perché infondata, l'eccezione d'incompetenza territoriale , in favore del Tribunale di Roma, quale Tribunale del Distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che, come già ritenuto dal Tribunale di Firenze, il Tribunale territorialmente competente a decidere il presente ricorso deve individuarsi in questo Tribunale in quanto il d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 ha esteso il diverso criterio di collegamento del luogo in cui ha sede il centro, anche ai casi di accoglienza di cui all'art. 20 d.lgs. n. 25/2008: *"nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità [...] dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro"*.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato accolto presso il CARA-Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, gestito dalla Croce Rossa italiana, sito in Massa, dove è rimasto accolto ai sensi dell'art. 20 dec. cit. per l'intera procedura de quo, come risulta dall'attestato nominativo rilasciato dalla Questura e prodotto agli atti (v. doc. 3 di parte ricorrente).

Affermata pertanto la competenza di questo Tribunale ad accertare lo status di rifugiato o il diritto ad una protezione sussidiaria, si osserva in diritto quanto segue. La nozione di rifugiato è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1954 , ratificata dalla legge nr. 722 del 24 luglio 1954: rifugiato è *colui che abbia serio e fondato timore di subire persecuzioni personali, nel paese di origine, per ragioni politiche o di razza, di nazionalità, di appartenenza ad una classe sociale*; tale nozione è più ristretta rispetto al diritto di asilo, previsto dall'art. 10 Cost. e avente diretto effetto precettivo, che spetta a chi venga impedito nel paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche.

Il D.lgs 19.11.2007 nr. 251 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008 nr

3), in attuazione della direttiva 2004/83/CE del 29.4.2004, ha previsto una disciplina armonizzata a livello europeo per la protezione internazionale da riconoscere agli stranieri soggetti a persecuzioni individuali o, comunque, sottoposti al pericolo di pena di morte, tortura, trattamenti disumani e degradanti, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona; sono state così previste norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi e a soggetti apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, con possibilità per quest'ultimo caso della c.d. *protezione sussidiaria*.

La nozione di rifugiato contenuta nel nuovo testo normativo, richiama quella della Convenzione di Ginevra: *rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio nazionale e non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno (art. 1 lett. e)*. Anche dalla nuova normativa la nozione di rifugiato viene, quindi, ricondotta al timore di una *"persecuzione individualizzata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica"*. Ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto legislativo gli atti di persecuzione devono alternativamente *"essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali"* o *"costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatti sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui in precedenza"*; gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, consistere in provvedimenti discriminatori o attuati in modo discriminatorio, nel rifiuto di tutela giuridica, in azione giudiziarie o sanzioni penali nel caso di rifiuto a prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2. I motivi della persecuzione possono essere razziali (anche in relazione all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico), religiose, di nazionalità (riferito all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origine geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di altro Stato). La disposizione chiarisce che il timore di persecuzione prescinde dall'effettivo possesso delle caratteristiche razziali, religiose, sociali o politiche che

determinano gli atti discriminatori, essendo sufficiente che tale caratteristica venga attribuita dall'autore della persecuzione.

Ulteriore rimedio di protezione internazionale è fornito dall'art. 14 del menzionato decreto (la c.d. protezione sussidiaria) invocabile quando, dal rimpatrio della persona, consegua il pericolo che la stessa possa subire danni gravi, ossia la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Infine l'art. 5 c. 6 TU conserva la previsione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; secondo l'art. 35 del D.lgs 25/2008 la Commissione Territoriale, investita della richiesta di protezione internazionale, se ritiene di non accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ma ritenga ricorrere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della citata disposizione del TU sull'immigrazione. A tale proposito, la Corte di Cassazione a SSUU (Cass. 11535/2009), risolvendo regolamento di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha chiarito che alla Commissione sono attribuite tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo *"da quella diretta all'ottenimento di una protezione maggiore (lo status di rifugiato), a quella generante una protezione sussidiaria (cap IV D.lgs 251/2007) sino a quella residuale e temporanea di cui al permesso di soggiorno per motivi umanitari"* sicché il Questore avrebbe un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione Territoriale. La giurisdizione in merito all'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie appartiene al giudice ordinario, riguardando la tutela di diritti umani fondamentali e avendo natura giuridica del tutto assimilabile agli altri strumenti di protezione sopra indicati (in questo senso cfr. anche Cass. SSUU Ordinanza nr. 19393/2009).

Delineato il quadro degli strumenti di protezione internazionale alla luce della complessiva normativa vigente, occorre affrontare il merito della questione.

Ciò posto, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per le violenze e i comportamenti persecutori subiti perché

appartenente alla minoranza etnica - sociale dei "Djoula" e di essere impossibilitato a farvi ritorno per il timore di subire ulteriori persecuzioni.

La Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale rilevando l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare il timore di subire ulteriori persecuzioni.

Va osservato preliminarmente che in questa materia è previsto un onere probatorio attenuato, proprio perché vi è una oggettiva difficoltà, per chi si allontana dal Paese di origine, di fornire elementi di prova sulla persecuzione subita. A tale proposito l'art. 3 D.lgs 251/2007 prevede espressamente che, anche in mancanza di prove, le dichiarazioni dell'istante siano da considerarsi veritieri in presenza di determinate condizioni, prima tra tutte la coerenza delle dichiarazioni e la non contraddizione rispetto alle informazioni generali.

Il principio dell'onere probatorio attenuato ha avuto recente applicazione da parte della Suprema Corte che, con una pronuncia a Sezioni Unite, ha sottolineato come, in ragione delle modifiche operate dal legislatore *"Ne risulta delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine"*, ed ancora che dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nell'art. 3 d.lgs. n. 251/07 che *"[...] affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza della protezione internazionale"* (sent. SSUU Corte Cassazione n. 27310/08).

Nel caso in questione il ricorrente, sebbene nel corso della procedura amministrativa non abbia potuto produrre documentazione a sostegno dei fatti narrati, documentazione viceversa prodotta nel presente giudizio, in sede di audizione nanti la scrivente, rispetto a quanto dichiarato in Commissione, ha specificato che tuttora in Costa d'Avorio sono presenti gravi forme di discriminazione e persecuzione ai danni delle minoranze etniche non "ivoriane" a cui lo stesso appartiene precisando altresì di essere stato oggetto di violenza fisica quando i soldati hanno incendiato la sua casa oltre ad altre case del paese,

riportando in quell'occasione ustioni su varie parti del corpo, ribadendo infine che i suoi nonni sono stati entrambi uccisi nel corso di scontri nel 2002.

A sostegno di quanto dichiarato , il ricorrente ha depositato copia del proprio stato di famiglia comprovante la sua provenienza geografica e certificato medico attestante esiti agli arti inferiori di traumatismi diretti e di ustioni.

La narrazione resa nel presente giudizio, coerente e non contraddittoria rispetto a quanto dichiarato in Commissione, suffragata dalla prodotta documentazione compatibile e coerente con i fatti narrati , trova riscontro nella generale situazione di violazione dei diritti umani e di violenze ai danni delle minoranze etniche continuamente perpetrate in Costa d'Avorio, oggetto di denuncia da parte di numerose organizzazioni internazionali governative e non governative e continuamente monitorate da parte dell'ONU (cfr. sub. docc. 6,7,8,9,10 e 11 prodotti dal ricorrente) e , attualmente, sull'orlo di una guerra civile a seguito dell'esito delle elezioni presidenziali del novembre 2010 .

In tal senso si sono pronunciati la Corte d'Appello di Catania , con sentenza 6.5.2009, e il Tribunale di Trieste, con sentenze 17.7.08 e 22.7.08 , ritenendo che i richiedenti asilo ivoriani , in fuga dal Paese di origine, si trovano nella condizione di ottenere protezione internazionale a causa della situazione politico-sociale caratterizzata da violenza diffusa e instabilità politica .

Alla luce delle circostanze specifiche sopra evidenziate e della attuale situazione socio-politica del Paese, è verosimile il timore di persecuzioni ai danni del ricorrente onde il ricorso va accolto e quindi riconosciuto lo *status* di rifugiato politico a favore del ricorrente.

Stante la novità delle questioni trattate e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in forza di elementi ulteriori rispetto a quelli sottoposti alla Commissione Territoriale, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato da TRAORI OMAR , nato a Divo (Costa d'Avorio) il 26.6.830 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma e riconosce in suo favore lo *status* di rifugiato.

DICHIARA compensate le spese processuali.

Così deciso in Genova il 12.2.2011

Il Giudice Monocratico

Dr. ssa Alessandra Scarzella



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giovanna MAINA DE PAVA



N 7187/2009 R.G.

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE DECIMA

Nella persona del Giudice Monocratico

Dr.ssa Alessandra Scarzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile ex art. 35 d. lgs nr. 25/2008

promossa da:

GOUEM ISSAKA, nato a Boussouma (Burkina Faso) l'1.1.90,
elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Elena
Fiorini e rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli come da
mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE -


- contro -

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,
legalmente rappresentato in causa e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Genova

RESISTENTE

E con l'intervento del **Pubblico Ministero** nella persona del Procuratore
della Repubblica Aggiunto dott. Vincenzo Calia.

Anno 2011
Sent. N. 697
Del 15 FEB 2011
Rg. 7187/09
Cron. 7/11
Rep. 559/11
Oggetto ricorso
internazionale



Conclusioni per parte ricorrente:

Voglia il Tribunale :

- accertato lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ordinare alla Questura di Massa il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
- in via subordinata, accertata la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria nonché del titolo di viaggio;
- in via ulteriormente subordinata , accertata la condizione di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c. 1 e 5 c. 6 del d.lgs. n. 286/98, ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonché del titolo di viaggio;
- in via ulteriormente subordinata accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost., ordinare alla Questura di Massa il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo nonché del titolo di viaggio.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per il Ministero dell'Interno:

"Voglia il Tribunale , in gradato subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto non instaurato nei confronti delle parti individuate dalla legge, dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, dichiarare inammissibile o comunque rigettare ogni domanda di controparte.

Spese per legge."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione proposto avanti a questo Tribunale , a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, il sig. Gouem Issaka, in riforma del provvedimento negativo della Commissione Territoriale di Roma, chiedeva: l'accertamento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ed in via subordinata, accertarsi la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ovvero di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c. 1 e 5 c. 6 del d.lgs. n. 286/98, ovvero l'accertamento dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost..

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva ed eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma, nulla deducendo nel merito del ricorso.

Veniva quindi fissata udienza per l'audizione del ricorrente che provvedeva altresì a depositare ulteriore documentazione a sostegno della domanda .

All'udienza del 27.1.2011, cui si perveniva su istanza di rinvio dell'Avvocatura, cui si associava il ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve respingersi in quanto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del Ministero dell'Interno in quanto il legislatore è di recente intervenuto in materia con la cd. legge "sicurezza" n. 94 del 2009 , prevedendo espressamente la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, disponendo al comma 5 dell'art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 che "il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono notificati all'interessato ed al Ministero dell'Interno", ed al comma 9 che "Il Ministero dell'Interno [...] può stare in giudizio avvalendosi di un rappresentante designato dalla

Commissione [...]. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417 bis, secondo comma, del codice di procedura civile".

Il riferimento di cui all'art. 417 bis c.p.c. ha particolare rilevanza in quanto dispone che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi in cui è parte la PA sia effettuata presso l'Avvocatura dello Stato che "trasmette immediatamente e, comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata", avendo quest'ultimi la possibilità di partecipare con propri delegati al procedimento.

Appare inoltre rilevante sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata dal ricorrente, che ha recentemente affermato in una fattispecie solo in parte dissimile, ed afferente l'accertamento giudiziale dello status di apolide, che *"sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto in via amministrativa da detto Ministero, il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, può restare vincolato a certificarla"* (sent. Cass. 9.12.2008, n. 28873).

Va altresì respinta, perché infondata, l'eccezione d'incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Roma, quale Tribunale del Distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che, anche in tal caso, la norma richiamata dall'Avvocatura è stata modificata dal d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 che ha esteso il diverso criterio di collegamento del luogo in cui ha sede il centro, anche ai casi di accoglienza di cui all'art. 20 d.lgs. n. 25/2008: *"nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità [...] dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro"*.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato accolto presso il CARA-Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, gestito dalla Croce Rossa italiana, sito in Massa, dove è rimasto accolto ai sensi dell'art. 20 dec. cit. per l'intera procedura de quo, come risulta dall'attestato nominativo rilasciato dalla Questura e prodotto agli atti (v. docc. 3, 4 e 5 fascicolo di

parte ricorrente).

Affermata la competenza di questo Tribunale ad accertare lo status di rifugiato o il diritto ad una protezione sussidiaria, si osserva in diritto quanto segue.

La nozione di rifugiato è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1954, ratificata dalla legge nr. 722 del 24 luglio 1954: *rifugiato è colui che abbia serio e fondato timore di subire persecuzioni personali, nel paese di origine, per ragioni politiche o di razza, di nazionalità, di appartenenza ad una classe sociale*; tale nozione è più ristretta rispetto al diritto di asilo, previsto dall'art. 10 Cost. e avente diretto effetto precettivo, che spetta a chi venga impedito nel paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche.

Il D.lgs 19.11.2007 nr. 251 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008 nr 3), in attuazione della direttiva 2004/83/CE del 29.4.2004, ha previsto una disciplina armonizzata a livello europeo per la protezione internazionale da riconoscere agli stranieri soggetti a persecuzioni individuali o, comunque, sottoposti al pericolo di pena di morte, tortura, trattamenti disumani e degradanti, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona; sono state così previste norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi e a soggetti apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, con possibilità per quest'ultimo caso della c.d. *protezione sussidiaria*.

La nozione di rifugiato contenuta nel nuovo testo normativo, richiama quella della Convenzione di Ginevra: *rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio nazionale e non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno (art. 1 lett. e)*. Anche dalla nuova normativa la nozione di rifugiato viene, quindi, ricondotta al timore di una "persecuzione individualizzata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica". Ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto legislativo gli atti di persecuzione devono

alternativamente "essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali" o "costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatti sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui in precedenza"; gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, consistere in provvedimenti discriminatori o attuati in modo discriminatorio, nel rifiuto di tutela giuridica, in azione giudiziarie o sanzioni penali nel caso di rifiuto a prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2. I motivi della persecuzione possono essere razziali (anche in relazione all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico), religiose, di nazionalità (riferito all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origine geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di altro Stato). La disposizione chiarisce che il timore di persecuzione prescinde dall'effettivo possesso delle caratteristiche razziali, religiose, sociali o politiche che determinano gli atti discriminatori, essendo sufficiente che tale caratteristica venga attribuita dall'autore della persecuzione.

Ulteriore rimedio di protezione internazionale è fornito dall'art. 14 del menzionato decreto (la c.d. protezione sussidiaria) invocabile quando, dal rimpatrio della persona, consegua il pericolo che la stessa possa subire danni gravi, ossia la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Infine l'art. 5 c. 6 TU conserva la previsione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; secondo l'art. 35 del D.lgs 25/2008 la Commissione Territoriale, investita della richiesta di protezione internazionale, se ritiene di non accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ma ritenga ricorrere gravi

motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della citata disposizione del TU sull'immigrazione. A tale proposito, la Corte di Cassazione a SSUU (Cass. 11535/2009), risolvendo regolamento di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha chiarito che alla Commissione sono attribuite tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo *"da quella diretta all'ottenimento di una protezione maggiore (lo status di rifugiato), a quella generante una protezione sussidiaria (cap IV D.lgs 251/2007) sino a quella residuale e temporanea di cui al permesso di soggiorno per motivi umanitari"* sicché il Questore avrebbe un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione Territoriale. La giurisdizione in merito all'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie appartiene al giudice ordinario, riguardando la tutela di diritti umani fondamentali e avendo natura giuridica del tutto assimilabile agli altri strumenti di protezione sopra indicati (in questo senso cfr. anche Cass SU Ordinanza nr. 19393/2009).

Delineato il quadro degli strumenti di protezione internazionale alla luce della complessiva normativa vigente, occorre affrontare il merito della questione.

Ciò posto, il ricorrente ha esposto alla Commissione di aver lasciato il suo Paese poiché il padre, a causa di malattia che lo ha portato alla cecità, non poteva più pagare le tasse scolastiche per farlo proseguire negli studi; ha altresì aggiunto che il suo allontanamento è stato altresì determinato da uno scontro nel suo villaggio tra due partiti politici, l'UPR e il CDP, nel quale è rimasto ucciso suo zio paterno che era un dirigente del CDP; ha riferito inoltre di aver appreso dai suoi fratelli che la loro casa era stata incendiata da sconosciuti mentre loro lavoravano nei campi.

La Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale rilevando l'assenza di argomentazioni comprovanti un particolare rilievo della posizione individuale ricoperta dall'interessato nel

contesto della situazione generale del Paese.

Va preliminarmente osservato che in questa materia è previsto un onere probatorio attenuato, proprio perché vi è una oggettiva difficoltà, per chi si allontana dal Paese di origine, di fornire elementi di prova sulla persecuzione subita. A tale proposito l'art. 3 D.lgs 251/2007 prevede espressamente che, anche in mancanza di prove, le dichiarazioni dell'istante siano da considerarsi veritieri in presenza di determinate condizioni, prima tra tutte la coerenza delle dichiarazioni e la non contraddizione rispetto alle informazioni generali.

Il principio dell'onere probatorio attenuato ha avuto recente applicazione da parte della Suprema Corte che, con una pronuncia a Sezioni Unite, ha sottolineato come, in ragione delle modifiche operate dal legislatore *"Ne risulta delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine"*, ed ancora che dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nell'art. 3 d.lgs. n. 251/07 che *"[...] affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza della protezione internazionale"* (sent. SSUU Corte Cassazione n. 27310/08).

Nel caso in questione il ricorrente, sebbene nel corso della procedura amministrativa non abbia potuto produrre documentazione a sostegno dei fatti narrati, documentazione viceversa prodotta nel presente giudizio, non risulta essere caduto in contraddizioni, in sede di audizione nanti la scrivente, rispetto a quanto dichiarato in Commissione, essendosi limitato a specificare aspetti relativi alla sua militanza nel partito di governo, l'essere stato oggetto di violenza fisica nel corso di uno scontro con estremisti del partito di opposizione e, più

in generale evidenziando l'elevato livello di insicurezza oltre che del Paese, del villaggio di sua provenienza.

A sostegno di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato copia del proprio stato di famiglia, della tessera attestante la sua iscrizione al Partito del CDP, certificazione medica attestante la presenza di una cicatrice in regione frontale compatibile con trauma da corpo contundente ed un documento proveniente dalla Municipalità del Comune di sua appartenenza, che conferma il grave livello d'insicurezza della sua zona di provenienza.

La narrazione resa nel presente giudizio, coerente e non contraddittoria rispetto a quanto dichiarato in Commissione, suffragata dalla prodotta documentazione compatibile con i fatti narrati, è altresì coerente con la situazione generale del Paese di origine, il Burkina Faso, nel quale le forti tensioni politiche e la campagna terroristica attuata dai militanti dell'URP nei confronti degli esponenti filogovernativi costituiscono fatti noti riconosciuti a livello internazionale, come si evince dalla documentazione prodotta (sub. 1 - 7) proveniente da siti Internet, stampa internazionale e dal Rapporto dell'Assemblea Generale dell'ONU 1-15 dicembre 2008.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e quindi riconosciuto lo *status* di rifugiato politico a favore del ricorrente, sussistendo il pericolo reale di persecuzione per motivi politici nel Paese di provenienza.

Stante la novità delle questioni trattate e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in forza di elementi ulteriori rispetto a quelli sottoposti alla Commissione Territoriale, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato da **GOUEM ISSAKA**, nato a Boussouma (Burkina Faso) l'1.1.90 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma e riconosce in suo favore lo *status* di rifugiato.


DICHIARA compensate le spese processuali.

Così deciso in Genova il 12.2.2011

Il Giudice Monocratico

Dr. ssa Alessandra Scarzella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB. 2011
Genova, 
Il CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. ssa Giovanna VAJNA DE PAMPA

